

CORTE D'APPELLO DI MILANO

* * *

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

nell'interesse di **Tavernelli S.r.l.**, C.F. e P.IVA 02958220127, con sede legale in (21051) Arcisate (VA), Via Cavour n. 102, in persona del legale rappresentante Daniele Tavernelli, rappresentata e difesa, giusta procura posta su documento separato, sottoscritto e congiunto materialmente all'originale informatico del presente atto ai sensi del D.P.R. n. 123/2001, dagli Avv.ti Maria Cristina Colombo (C.F. CLMMCR67H51L682V, indirizzo di posta elettronica certificata cristina.colombo@varese.pecavvocati.it, numero di fax 0332.288661) e Roberto Ragozzino (C.F. RGZRRT82H06C933L, indirizzo di posta elettronica certificata roberto.ragozzino@varese.pecavvocati.it, numero di fax 0332.288661), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Durini n. 24;

- APPELLANTE -

CONTRO

il **Comune di Induno Olona**, C.F. e P.IVA 00214240129, con sede legale in (21056) Induno Olona (VA), Via Gian Pietro Porro n. 35, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, con gli Avv.ti Angelo Ravizzoli e Rossana Colombo;

- APPELLATA -

AVVERSO

la Sentenza del 10 febbraio 2023, n. 124 e rep. n. 168, comunicata in data 10 febbraio 2023 e notificata in data 13 febbraio 2023, emessa dal Tribunale di Varese, Dott. Fabio Rivellini, ad esito del giudizio R.G. 763/2021 e con la quale sono state rigettate le domande avanzate da Tavernelli S.r.l. nei confronti del Comune di Induno Olona (la “**Sentenza**” – cfr. **All. A**).

* * *

Sommario

IN FATTO	2
1. Premessa. L'oggetto della controversia	2
2. I lavori regolarmente eseguiti di Tavernelli	2
3. Il giudizio di primo grado	5
DIRITTO	6
I [^] L'erroneità della Sentenza impugnata rispetto alla esistenza e validità dei contratti di appalto tra il Comune di Induno Olona e Tavernelli	6
II [^] L'erroneità della Sentenza impugnata sulla domanda subordinata di Tavernelli ex art. 2041 c.c.	10

III^ L'erroneità della Sentenza impugnata sulla domanda ulteriormente subordinata di Tavernelli e relativa al diritto di vedersi riconoscere il risarcimento del danno precontrattuale	15
CONCLUSIONI	18

* * *

IN FATTO

1. Premessa. L'oggetto della controversia

1.1. La presente controversia trae origine dai molteplici lavori eseguiti da parte di Tavernelli S.r.l. ("**Tavernelli**") in favore del Comune di Induno Olona (il "**Comune**") e, tuttavia, mai saldati da parte di quest'ultimo nonostante la regolare esecuzione degli stessi.

In estrema sintesi, infatti, Tavernelli ha eseguito, sulla scorta di specifici provvedimenti di affidamento, molteplici lavori in favore del Comune di Induno Olona verso il quale vanta un credito pari ad € 129.333,45 oltre IVA.

1.2. Ciò come emerge in modo puntuale dalle fatture n. 2 del 22 gennaio 2020 (cfr. **doc. 1** del fascicolo di primo grado di Tavernelli), n. 48 del 26 febbraio 2020 (cfr. **doc. 2** del fascicolo di primo grado di Tavernelli) e n. 49 anch'essa del 26 febbraio 2020 (cfr. **doc. 3** del fascicolo di primo grado di Tavernelli) emesse da Tavernelli sulla base dei provvedimenti adottati dal Comune e volti a riconoscere l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori eseguiti nonché l'onere del Comune di provvedere al saldo degli stessi (cfr. docc. 4, 5, 7, 8 e da 10 a 15 del fascicolo di primo grado di Tavernelli).

1.3. A fronte dell'inerzia mostrata dal Comune, Tavernelli ha quindi convenuto quest'ultimo in giudizio al fine di ottenerne la condanna al pagamento del corrispettivo dei lavori regolarmente eseguiti e riconosciuti dal Comune come costituenti un "*incremento del patrimonio indisponibile dell'ente*" (cfr. **doc. 15** del fascicolo di primo grado di Tavernelli) o, in subordine, la condanna di quest'ultimo al pagamento in favore di Tavernelli dell'indennità di cui all'art. 2041 cod. civ. per € 117.575,86 oltre IVA, come da perizia tecnica all'uopo predisposta (cfr. **doc. 36** del fascicolo di primo grado di Tavernelli).

1.4. Nonostante la piena ed evidente fondatezza delle domande di Tavernelli, il Giudice di primo grado ha ritenuto di rigettare le stesse sulla base della Sentenza oggi impugnata, della quale si chiede la riforma per i motivi che verranno di seguito precisati.

2. I lavori regolarmente eseguiti di Tavernelli

2.1. Al fine di meglio comprendere le vicende fattuali sottese al presente giudizio, nel rispetto del dovere di sinteticità di cui all'art. 342 c.p.c., risulta opportuno riepilogare i singoli affidamenti disposti dal Comune in favore di Tavernelli.

2.2. Come già ricordato, infatti, a seguito di apposite procedure di gara ad evidenza pubblica – tenutesi nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 (cfr. **docc. 26 - 30 e 35** del fascicolo di parte di primo grado di Tavernelli) – a Tavernelli sono stati affidati:

- (i) i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali come da determinazione n. 265 del 20 settembre 2018 (cfr. **doc. 4** del fascicolo di parte di primo grado di Tavernelli). Tali lavori sono stati eseguiti da Tavernelli a regola d'arte tanto che, con Determinazione n. 341 del 20 dicembre 2019, il Comune ha accettato gli stessi ed ha altresì determinato di procedere alla *“liquidazione dell'importo relativo allo stato finale”* e al *“pagamento della fattura in giacenza”* (cfr. **doc. 5** del fascicolo di primo grado di Tavernelli). In ragione di ciò Tavernelli ha emesso la fattura n. 384 del 24 ottobre 2019 per € 58.800,75 oltre IVA (cfr. **doc. 6** del fascicolo di primo grado di Tavernelli);
- (ii) i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità locale come da determinazione n. 141 del 24 maggio 2019 (cfr. **doc. 7** del fascicolo di primo grado di Tavernelli). Anche in questo caso, con Determinazione n. 370 del 27 dicembre 2019, il Comune ha accertato la regolarità dei lavori eseguiti ed ha disposto *“che quindi si può procedere alla liquidazione dell'importo relativo allo stato finale”* (cfr. **doc. 8** del fascicolo di primo grado di Tavernelli). In considerazione di ciò, Tavernelli ha provveduto ad emettere la fattura n. 9 del 24 gennaio 2020, € 32.805,41 oltre IVA (cfr. **doc. 9** del fascicolo di primo grado di Tavernelli);
- (iii) i lavori di riqualificazione di un'area degradata del Comune come da determinazione n. 158 del 19 giugno 2019 (cfr. **doc. 10** del fascicolo di primo grado di Tavernelli) oltre ad ulteriori attività aggiuntive quali l'asfaltatura del Piazzale San Cassano e della Via Sacro Monte (cfr. **doc. 11** del fascicolo di primo grado di Tavernelli) ed alcuni lavori di manutenzione di immobili, strade e del cimitero comunale (cfr. **doc. 12** del fascicolo di primo grado di Tavernelli). A seguito della modifica dei quadri economici di tali lavori, il Comune determinava di poter *“procedere alla liquidazione dell'importo relativo”* ai lavori eseguiti da Tavernelli (cfr. **docc. 13 – 15** del fascicolo di primo grado di Tavernelli). Al fine di ottenere il pagamento delle menzionate somme, Tavernelli provvedeva allora emettere le seguenti fatture: (a) n. 2 del 22 gennaio 2020 per € 13.827,50 (cfr. **doc. 1** del fascicolo di primo grado di Tavernelli), (b) n. 47 del 26 gennaio 2020 per € 16.193,50 (cfr. **doc. 16** del fascicolo di primo grado di Tavernelli), (c) n. 48 del 26 gennaio 2020 per € 37.046,31 (cfr. **doc. 2** del fascicolo di primo grado di Tavernelli).

Tavernelli) e (c) n. 49 del 26 gennaio 2020 per € 78.459,64 (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado di Tavernelli) e quindi per complessivi € 145.526,95 oltre IVA.

2.3. Ad esito di tutti i menzionati lavori svolti in favore del Comune, Tavernelli vantava quindi un credito complessivo pari a € 237.113,11 oltre IVA. Tale somma è stata più volte richiesta in pagamento da parte di Tavernelli (cfr. **docc. 17, 21 e 22** del fascicolo di primo grado di Tavernelli), ottenendo dal Comune l'adozione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori eseguiti (cfr. **docc. 24 – 25** del fascicolo di primo grado di Tavernelli) ed il pagamento della minor somma di € 107.799,66 (cfr. **docc. 18 – 20** del fascicolo e di primo grado di Tavernelli) con la conseguenza che tutt'oggi residua, in favore di Tavernelli, il credito di € 129.333,45 oltre IVA (somma mai contestata dal Comune nella sua quantificazione).

2.4. Tale credito e la relativa quantificazione emerge dalla seguente documentazione:

- (i) € 13.827,50 oltre IVA (cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado di Tavernelli) per i lavori di asfaltatura di Via Campagna, come riconosciuti dalla Determinazione n. 369/2019 (cfr. doc. 14 del fascicolo di primo grado di Tavernelli);
- (ii) € 37.046,31 oltre IVA (cfr. doc. 2 del fascicolo di primo grado di Tavernelli) per i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità locale come riconosciuti dalla Determinazione n. 368/2019 (cfr. doc. 15 del fascicolo di primo grado di Tavernelli);
- (iii) € 78.459,64 oltre IVA (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado di Tavernelli) per i lavori di riqualificazione di un'area degradata e per la creazione di uno spazio multiuso come riconosciuti dalla Determinazione n. 368/2019 (cfr. doc. 15 del fascicolo di primo grado di Tavernelli). Rispetto a questi ultimi poi, stupisce che il Comune abbia sostenuto nel giudizio di primo grado una possibile insussistenza del relativo rapporto obbligatorio considerato che l'esecuzione dei lavori è stata preceduta da un verbale di consegna (cfr. doc. 31 del fascicolo di primo grado di Tavernelli), caratterizzata da visite del Comune in Cantiere, come da verbale del 4 novembre 2019 (cfr. doc. 32 del fascicolo di primo grado di Tavernelli) oltre allo scambio di corrispondenza proprio tra Tavernelli ed il Comune (cfr. doc. 33 del fascicolo di primo grado di Tavernelli), ivi compresa quella relativa alla modalità di corretta fatturazione dei lavori eseguiti (cfr. doc. 34 del fascicolo di primo grado di Tavernelli).

2.5. La menzionata somma di € 129.333,45 oltre IVA costituisce quindi il corrispettivo delle lavorazioni eseguite da Tavernelli in favore del Comune, rispetto al cui imposto non vi è mai stata alcuna contestazione circa la qualità, il valore e l'effettiva esecuzione dei lavori di

Tavernelli, così come puntualmente indicato nelle determinazioni n. 368 e 369 del 2019 adottate dal Comune in ragione delle quali *“i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori”* e le opere *“sono state concluse a regola d’arte e rivestono carattere di pubblico interesse”* tanto che, queste, *“costituiscono incremento del patrimonio indisponibile dell’ente”* (cfr. doc. 14 – 15 del fascicolo di primo grado di Tavernelli).

3. Il giudizio di primo grado

3.1. Alla luce delle circostanze fattuali appena riepilogate, in data 15 marzo 2021, Tavernelli ha notificato al Comune di Induno Olona il proprio atto di citazione, mediante il quale è stato chiesto all’Ecc.mo Giudice del Tribunale di Varese:

- (i) l’accertamento e la dichiarazione del credito vantato da Tavernelli nei confronti del Comune di Induno Olona per € 129.333,45 oltre IVA e la conseguente condanna di quest’ultimo al pagamento della menzionata somma in favore di Tavernelli;
- (ii) in subordine, l’accertamento e la dichiarazione dell’indebito arricchimento ottenuto dal Comune di Induno Olona in ragione delle opere eseguite da Tavernelli e la conseguente condanna del Comune al pagamento, in favore di Tavernelli della somma di € 117.575,86 oltre IVA;
- (iii) in via ulteriormente subordinata, l’accertamento della responsabilità precontrattuale del Comune di Induno Olona e, conseguentemente, la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno patito da Tavernelli quantificato in € 129.333,45 oltre IVA e, in ogni caso, nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.

3.2. Il Comune di Induno Olona, in data 22 giugno 2021 si è costituito nel giudizio promosso da Tavernelli (R.G. 763/2021), contestando le domande avversarie e chiedendo, in via principale, il rigetto di tutte le domande proposte da Tavernelli e, in via subordinata, nel caso di accoglimento delle pretese avversarie, la condanna al pagamento di un indennizzo correlato ai soli costi effettivamente sostenuti e documentati da Tavernelli, con esclusione di ogni utile d’impresa.

Il Comune ha altresì eccepito preliminarmente, nei propri scritti difensivi, che tra il Comune e Tavernelli non sarebbe intercorsa la sottoscrizione di alcun contratto di appalto, con la conseguenza che, secondo il Comune, il rapporto obbligatorio avrebbe dovuto intendersi insorto unicamente tra Tavernelli il funzionario che ha consentito l’esecuzione delle prestazioni svolte da quest’ultima.

3.3. Il Tribunale di Varese, con la Sentenza n. 124/2023, ha erroneamente accolto le censure formulate dal Comune in ragione del fatto che:

- (i) tra le parti non sarebbe intercorso alcun contratto avente forma scritta ed i provvedimenti prodotti in giudizio da Tavernelli sarebbero inidonei a sostituirsi a tale strumento contrattuale obbligatorio (cfr. Sentenza, pagg. da 5 a 8);
- (ii) non vi sarebbero i presupposti per la condanna del Comune circa la domanda di arricchimento senza causa avanzata da Tavernelli (cfr. Sentenza, pag. 9);
- (iii) neppure vi sarebbero i presupposti per ottenere la condanna del Comune al pagamento del risarcimento del danno precontrattuale patito da Tavernelli (cfr. Sentenza, pagg. 9 e 10).

* * *

Considerata l'evidente erroneità della Sentenza, Tavernelli propone impugnativa al fine di ottenere la revoca e comunque la riforma della Sentenza del Tribunale di Varese, emessa e comunicata in data 10 febbraio 2023 n. 124/2023 rep. n. 168/2023, notificata in data 13 febbraio 2023, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I[^] L'erroneità della Sentenza impugnata rispetto alla esistenza e validità dei contratti di appalto tra il Comune di Induno Olona e Tavernelli

I[^]1 *Il capo della Sentenza oggetto di impugnazione*

La Sentenza dovrà essere anzitutto riformata in quanto, con motivazione del tutto errata, ha ritenuto di accogliere l'eccezione di nullità dei contratti di appalto avanzata dal Comune in quanto *“l'attore non è stato in grado di fornire un documento contrattuale avente i requisiti indicati; egli, infatti, ha fondato la propria domanda su atti interni all'amministrazione comunale: le determinazioni amministrative costituiscono esclusivamente atti prodromici e preliminari rispetto al contratto stricto sensu inteso e non possono considerarsi sostitutive dello stesso e costituire la fonte diretta delle obbligazioni contrattuali dedotte”* (cfr. Sentenza, pag. 5, punto n. 1) e ciò senza considerare che, nel caso di specie, l'assenza di un contratto in senso stretto può ritenersi superato dai molteplici elementi costitutivi i rapporti obbligatori esistenti tra il Comune e Tavernelli.

I[^]2 *Le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge da cui deriva l'erroneità del capo della Sentenza oggetto di impugnazione e la loro rilevanza ai fini della riforma della citata Sentenza*

1. Il capo della Sentenza impugnato risulta del tutto errato in quanto il Tribunale di Varese ha inspiegabilmente ritenuto di accogliere l'eccezione di nullità formulata dal Comune di Induno Olona rispetto ai contratti di appalto intercorsi tra quest'ultimo e Tavernelli.

Ciò sulla scorta di una errata valutazione delle disposizioni normative e delle circostanze fattuali che caratterizzano il caso di specie e che avrebbero dovuto indurre il Giudice di prime cure a ritenere tale eccezione come infondata ed irrilevante.

2. In tal senso occorre tenere anzitutto in considerazione il fatto che, nel caso in esame, l'esistenza dei contratti di appalto contestati da controparte – seppur privi della forma scritta – costituisce una circostanza pacifica anzitutto in ragione delle fatture emesse da Tavernelli e parzialmente saldate da parte del Comune.

Come più volte ricordato dalla giurisprudenza, infatti, la fattura *“può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/2994)”* (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 21 ottobre 2019, n. 26801; Cass. Civ., Sez. II, 19 luglio 2011, n. 15832).

Sempre secondo tale orientamento, la Corte di Cassazione ha altresì avuto modo di chiarire che *“l'accettazione non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”*.

In tale contesto deve allora essere ricondotto il comportamento del Comune che, in adesione alle fatture emesse da Tavernelli, ha riconosciuto di poter provvedere al relativo pagamento, disponendo poi addirittura il saldo parziale – sono già stati versati € 107.799,26 – senza muovere alcuna contestazione circa i contenuti di tali fatture ed anzi approvando l'adozione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori eseguiti (cfr. docc. 24 – 25 del fascicolo di primo grado di Tavernelli).

Di conseguenza, le fatture emesse da Tavernelli, unitamente alla relativa accettazione da parte del Comune, costituiscono elementi sufficienti – sulla base dei citati principi giurisprudenziali – a far ritenere esistenti i contratti di appalto che hanno originato l'emissione delle menzionate fatture.

Di converso, a nulla rileva il precedente richiamato a pagina n. 7 della Sentenza impugnata (cfr. All. A) in quanto lo stesso trae origine da una vicenda del tutto distinta da quella in commento – avente ad oggetto la rilevanza delle fatture nell'ambito di un procedimento monitorio – e che neppure tiene in considerazione l'ulteriore pacifico orientamento della Suprema Corte di

Cassazione secondo la quale “*nell’ambito di un procedimento logico presuntivo, gli elementi valorizzati dal giudice di merito non devono necessariamente essere plurimi, essendo possibile che il convincimento si fondi anche su un solo indizio, purché esso sia grave e preciso, e -come tale- idoneo ad integrare il requisito della "concordanza" richiesto dalla legge (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018, Rv. 650931 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11162 del 28/04/2021, Rv. 661227)*” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 4 gennaio 2022, n. 128).

Ebbene, nel caso di specie, anche aderendo all’interpretazione restrittiva fornita dal Giudice di primo grado – secondo cui le fatture di Tavernelli non sarebbero idonee a dimostrare l’esistenza di un contratto di appalto valido – la stessa dovrebbe ritenersi superata in ragione dei plurimi indizi, gravi, idonei e concordanti che caratterizzano la vicenda in commento e che conducono, in via univoca, a ritenere esistenti i menzionati rapporti contrattuali.

In dettaglio, la sussistenza dei citati rapporti con il Comune e la conseguente debenza del credito oggi preteso in pagamento da Tavernelli risulta evidente se si considerano i seguenti “indizi”:

- (i) l’affidamento dei lavori è avvenuto previa esecuzione di apposite procedure di affidamento (cfr. docc. 26-30 e 35 25 del fascicolo di parte di primo grado di Tavernelli);
- (ii) i lavori sono stati affidati a Tavernelli previa adozione di apposite delibere da parte del Comune (cfr. doc. 4, 7, 10, 11, 12 25 del fascicolo di parte di primo grado di Tavernelli);
- (iii) il Comune ha adottato plurime determinazioni atte ad accettare ed accertare che i lavori sono stati correttamente e regolarmente eseguiti da parte di Tavernelli tanto da costituire un “*incremento patrimoniale*” del Comune stesso (cfr. docc. 14, 15 e 25 del fascicolo di parte di primo grado di Tavernelli);
- (iv) Tavernelli, in ragione di quanto sopra, ha provveduto ad emettere le fatture pretese in pagamento (cfr. docc. 1, 2, 3 6, 9 e 16 25 del fascicolo di parte di primo grado di Tavernelli);
- (v) il Comune non ha mai sollevato qualsivoglia contestazione di merito circa l’esecuzione dei lavori affidati a Tavernelli, neppure nelle more del giudizio di prime cure;
- (vi) il rapporto tra Tavernelli ed il Comune risulta altresì dimostrato dall’esistenza di appositi verbali di consegna dei lavori (cfr. doc. 31 25 del fascicolo di parte di primo grado di Tavernelli), di verbali di visita del cantiere (cfr. doc. 32 25 del fascicolo di parte di primo grado di Tavernelli) e dalla corrispondenza intercorsa proprio tra Tavernelli ed il Comune (cfr. doc. 33 25 del fascicolo di parte di primo grado di Tavernelli).

Risulta quindi palese l’erroneità della Sentenza impugnata.

3. Tale erroneità emerge poi anche rispetto alla interpretazione fornita circa la normativa applicabile nel settore dei contratti pubblici in termini di modalità di sottoscrizione dei contratti. Occorre infatti ricordare che, contrariamente a quanto sostenuto nella Sentenza impugnata, l'obbligo della forma scritta per i contratti pubblici è oggi sancita all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale *“il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata”*.

Il secondo capoverso di tale previsione, tuttavia, sancisce un'espressa eccezione a tale obbligo e, in particolare, per gli affidamenti disposti mediante procedura negoziata e per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00, per i quali il contratto può essere concluso *“mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”* (sulla possibilità che il contratto non abbia necessaria forma scritta cfr. MIMS, Parere 30 giugno 2022, n. 1398).

Tale disciplina è poi completata dalle Linee Guida ANAC n. 4 che, al paragrafo n. 4.4.2 dispongono come, nei casi sopra citati, la stipula del contratto *“può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici”*.

Ciò rappresenta il caso di specie, ove tutti i rapporti con il Comune e Tavernelli si sono perfezionati a seguito dell'espletamento di idonea procedura di affidamento negoziata o diretta, mediante l'adozione delle relative deliberazioni di affidamento e la conseguente esecuzione dei lavori da parte di Tavernelli.

In estrema sintesi, tutti gli affidamenti citati hanno consentito un incontro tra la volontà di Tavernelli e quella del Comune che, mediante il ricorso alla piattaforma Sintel, ha infatti potuto esaminare i requisiti di qualificazione di Tavernelli e lo sconto offerto da quest'ultima al fine di disporre l'aggiudicazione (cfr. docc. 26 – 30 del fascicolo di primo grado di Tavernelli), concretizzando così la fattispecie della conclusione del contratto di appalto mediante lo scambio di corrispondenza.

Conseguentemente, a nulla rilevano le considerazioni svolte da controparte circa l'assenza di contratti di affidamento, i quali devono oggi considerarsi sostituiti dalle determinazioni di affidamento adottate a seguito di procedure svolte tramite piattaforma telematica Sintel.

In tal senso, è sufficiente prendere visione dei *report* di tale piattaforma telematica per avvedersi del fatto che, in ognuno di essi, è indicata la presentazione dell'offerta da parte di Tavernelli e che il Comune ne ha disposto la relativa aggiudicazione mediante la menzionata piattaforma.

Ricordando quindi che anche l'art. 16 del R.D. n. 2440/1923 dispone come "*i processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto*", nel caso di specie i contratti di affidamento dei lavori eseguiti da Tavernelli devono considerarsi come stipulati a fronte scambio di proposta ed accettazione per il tramite di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, così come anche recentemente ricordato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (cfr. MIMS, 30 giugno 2022, Parere n. 1398).

4. Tutto quanto sopra esposto rende evidente l'erroneità della Sentenza impugnata la quale, se avesse correttamente valutato ed esaminato le menzionate disposizioni e circostanze fattuali avrebbe certamente statuito per il rigetto dell'eccezione avversaria e per la conseguente sussistenza e validità dei rapporti contrattuali di appalto tra il Comune e Tavernelli. La validità ed esistenza di tali contratti avrebbe poi condotto necessariamente ad accogliere la richiesta di Tavernelli di ottenere il pagamento del proprio credito pari ad € 129.333,45.

Anche solo in ragione di quanto appena esposto, la Sentenza dovrà essere revocata e/o riformata.

II^ L'erroneità della Sentenza impugnata sulla domanda subordinata di Tavernelli ex art. 2041 c.c.

II^1 Il capo della Sentenza oggetto di impugnazione

La Sentenza impugnata risulta altresì errata nella parte in cui inspiegabilmente sostiene che "*quanto alla domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c. è sufficiente richiamare in proposito il seguente principio di diritto: "In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita". Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la*

manca nza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere "a posteriori", D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 194, – nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato – il debito fuori bilancio. Tale riconoscimento deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative (Cassazione Civile sent. n. 11473/2020; ord. n. 30109/2018). Ne consegue che l'azione per ingiustificato arricchimento nei confronti del comune convenuto si deve ritenere inammissibile.” (cfr. Sentenza, pag. 9, punto n. 2).

II^2 Le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge da cui deriva l'erroneità del capo della Sentenza oggetto di impugnazione e la loro rilevanza ai fini della riforma della citata Sentenza

1. La motivazione del capo della Sentenza che si contesta è del tutto errata in quanto, nonostante la confessoria circostanza secondo cui il Comune ha riconosciuto l'utilità delle lavorazioni eseguite da Tavernelli anche in termini di *“incremento del patrimonio indisponibile dell'ente”* (cfr. doc. 15 del fascicolo di primo grado di Tavernelli), ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la condanna del Comune al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 cod. civ. in favore di Tavernelli.

2. Il menzionato capo della Sentenza, in estrema sintesi, ha ritenuto non sussistente il requisito della sussidiarietà previsto per l'esercizio dell'azione di indebito arricchimento in quanto, in linea teorica, – secondo quanto erroneamente prospettato dalla Sentenza impugnata – Tavernelli potrebbe oggi agire nei confronti del funzionario che ha adottato gli atti di affidamento dei lavori, senza procedere alla sottoscrizione dei relativi contratti di appalto.

Tale decisione non ha tuttavia tenuto in considerazione una serie di circostanze dirimenti rispetto al caso di specie, prima fra tutte il fatto che è stato lo stesso Comune, nella Determinazione 326/2019, a sostenere la possibilità che Tavernelli avrebbe potuto agire legittimamente *“nei confronti della Stazione Appaltante per il pagamento delle somme dovute in termini di arricchimento del patrimonio del Comune di Induno Olona”* (cfr. doc. 13 del fascicolo di primo grado di Tavernelli).

In ogni caso, anche a prescindere da tale considerazione, occorre ricordare che la giurisprudenza ammette pacificamente come, in assenza di un valido contratto di appalto pubblico – ove dovesse essere respinto il primo motivo di impugnativa proposto – all’impresa debba essere comunque liquidata un’indennità ex art. 2041 cod. civ. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 4 aprile 2019, n. 9317; Cass. Civ., Sez. II, 22 giugno 2022, n.20102).

3. Sempre la giurisprudenza ha altresì chiarito che, ai fini dell’esercizio dell’art. 2041 cod. civ., i presupposti per la proposizione dell’azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati (cfr. Cass. Civ. Sez. I, Ord., 29 maggio 2019, n. 14670):

- (i) *nell’arricchimento senza causa di un soggetto*. Circostanza pacificamente riscontrabile nel caso di specie considerato che è stato lo stesso Comune a dichiarare, nella Determinazione n. 368/2019, che le opere realizzate da Tavernelli costituiscono “*incremento del patrimonio indisponibile dell’ente*” (cfr. doc. 15 del fascicolo di primo grado di Tavernelli);
- (ii) *nell’ingiustificato depauperamento dell’altro soggetto*. Anche sotto tale profilo risulta pacifico il depauperamento subito da Tavernelli che si è vista costretta a sostenere tutti gli oneri – economici e non – necessari per poter eseguire a regola d’arte le opere affidatele, così come attestato da parte del Comune (cfr. docc. 14, 15, 24 e 24 del fascicolo di parte di primo grado di Tavernelli);
- (iii) *nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo*. È evidente che, nel caso di specie, vi è una causalità diretta tra gli affidamenti disposti dal Comune ed il relativo arricchimento ingiustificato con il depauperamento subito da Tavernelli. In effetti, la diminuzione patrimoniale patita da Tavernelli consegue in via univoca ed esclusiva all’arricchimento ottenuto dal Comune che, di fatto, ha oggi ottenuto delle prestazioni – di rilevante importo – a titolo gratuito;
- (iv) *nella sussidiarietà dell’azione*. Tale requisito deve essere inteso nel senso che l’indennizzo ex art. 2041 cod. civ. può avere riconosciuto solo quando nessun’altra azione può essere esperita per ottenere il pagamento di quanto dovuto ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza *ab origine* di taluno dei suoi requisiti (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ord., 29 maggio 2019, n. 14670; Cass. Civ., Sez. I, 14 ottobre 2019, n. 25861). Tale circostanza risulta evidente nel caso di specie, considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Sentenza, la domanda di indebito

arricchimento formulata da Tavernelli costituisce l'unica e residuale domanda proponibile per il recupero delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori.

4. Quanto alla verifica del presupposto del precedente punto (iv), occorre precisare che l'assunto della Sentenza secondo cui Tavernelli potrebbe oggi agire nei confronti del funzionario che le ha affidato i lavori risulta del tutto erroneo.

Ciò in ragione del fatto che, come già accennato sopra, **l'unico soggetto che ha ottenuto un effettivo incremento patrimoniale in ragione delle prestazioni eseguite da Tavernelli** – aventi ad oggetto il rifacimento delle strade comunali oggi regolarmente utilizzate dal Comune – **risulta essere il Comune di Induno Olona e non il funzionario che ha adottato le determine di affidamenti delle citate lavorazioni.**

L'esclusivo arricchimento ottenuto dal Comune risulta poi dimostrato anche dal fatto che le certificazioni relative alla corretta esecuzione dei lavori non sono state emesse dal Responsabile del Servizio che aveva inizialmente affidato i lavori a Tavernelli – Geom. Walter Bardelli – bensì sono state rilasciate dal nuovo Responsabile del Settore, Arch. Massimo Collitorti, che sotto la propria responsabilità ha dichiarato che *“si può procedere alla liquidazione dell'importo relativo allo stato finale”* (cfr. docc. 14 e 15 del fascicolo di parte di primo grado di Tavernelli). Tutte circostanze che impediscono a Tavernelli di poter anche solo prospettare di agire nei confronti del Geom. Walter Bardelli.

Tutto ciò senza poi considerare che:

- (i) le determinazioni n. 368/2019 e 369/2019 in forza delle quali Tavernelli ha emesso le fatture oggetto del presente giudizio sono state adottate a firma di un soggetto diverso da quello che ha adottato le determine di affidamento dei lavori, vale a dire dall'attuale Responsabile di Settore Sig. Collitorti Massimo;
- (ii) la medesima Sentenza impugnata ha precisato che la possibilità per Tavernelli di agire avverso il funzionario che le ha affidato i lavori dipende altresì dal fatto che l'affidamento deve essere avvenuto *“al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica”* (cfr. Sentenza, pag. 9). Peccato che, come già precisato anche nei paragrafi precedenti, tutti gli affidamenti disposti in favore di Tavernelli sono avvenuti nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 addirittura mediante l'utilizzo della piattaforma telematica adibita all'esecuzione di tali procedure di affidamento (cfr. docc. da 26 a 30 del fascicolo di primo grado di Tavernelli);

- (iii) è lo stesso Comune che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 ha assunto gli impegni di spesa relativi agli interventi realizzati da parte di Tavernelli (cfr. docc. 4, 5, 7, 8 e da 10 a 15 del fascicolo di primo grado di Tavernelli);
- (iv) l'indennizzo richiesto da Tavernelli ha ad oggetto il mero incremento patrimoniale goduto – e certificato – dal Comune e rispetto al quale solo quest'ultimo può essere ritenuto responsabile. Per tale ragione Tavernelli ha chiesto, nel rispetto della pacifica giurisprudenza sul punto, che il Comune venisse condannato – ove necessario – a *“riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194 (cd. T.U.E.L.), nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento per l'ente stesso puntualmente dedotti e dimostrati”* (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ord., 21 novembre 2018, n. 30109; Cass. civ., Sez. III, Ord., 19 maggio 2017, n. 12608; Cass. civ., Sez. I, 9 dicembre 2015, n. 24860; Cass. civ., Sez. I, Ord. 20 novembre 2018, n. 29988).

In estrema sintesi, stante il riconoscimento dell'incremento patrimoniale ottenuto dal Comune, per come anche rappresentato dallo stesso nella Determinazione n. 368/2019 (cfr. doc. 15 del fascicolo di primo grado di Tavernelli). Tavernelli ha quindi il diritto a vedersi riconoscere un indennizzo ex art. 2041 cod. civ.

5. Ove così non fosse, peraltro, il Comune otterrebbe un doppio arricchimento in ragione delle lavorazioni eseguite da Tavernelli.

In effetti, nelle more del giudizio di primo grado, il Comune (cfr. memoria conclusionale del Comune, pagina n. 3) ha rappresentato che le Determinazioni n. 368 e 369 del 2019 sarebbero state adottate al fine di consentire al Comune di non perdere un finanziamento regionale ricevuto per provvedere al pagamento dei lavori poi eseguiti da Tavernelli.

Non riconoscere a Tavernelli quantomeno l'indennizzo di cui all'art. 2041 cod. civ. significherebbe legittimare che, da un lato, il Comune ben ha fatto ad appropriarsi delle risorse pubbliche necessarie a saldare i lavori eseguiti da Tavernelli e, dall'altro, che il Comune stesso potrebbe altresì legittimamente non utilizzare tali risorse – già utilizzate in parte – proprio per saldare il corrispettivo di Tavernelli.

6. Quanto alla quantificazione del menzionato indennizzo, secondo la giurisprudenza quest'ultimo deve essere liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'appaltatore, corrispondente, in concreto, ai costi effettivamente affrontati per l'esecuzione dei lavori (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord. 22 agosto 2018, n. 20884).

Nel caso di specie, la quantificazione di tale indennizzo è stata oggetto di una relazione tecnica di parte, dalla quale emerge come, dal prezzo finale applicato dei lavori eseguiti da Tavernelli deve essere scomputata una parte – pari al 9,09% – corrispondente all'utile d'impresa (pari 10%), per un importo di € 11.757,59 (cfr. doc. 36 del fascicolo di primo grado di Tavernelli). Conseguenza di ciò è che la somma dovuta a Tavernelli per i lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. e, quindi, deducendo la quota di utile d'impresa, corrisponde alla sottrazione tra la somma oggetto della domanda principale di Tavernelli (pari ad € 129.333,45) e la predetta quota di utile d'impresa (pari ad € 11.757,59) e quindi per complessivi € 117.575,86 oltre IVA.

7. Tutto ciò rende allora evidente l'erroneità della decisione del Tribunale di Varese che ha sostenuto come, nel caso di specie, a Tavernelli neppure potrebbe essere riconosciuto l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. quando, alla luce di quanto sopra esposto emerge invero il diritto di Tavernelli di vedersi riconoscere quantomeno il menzionato indennizzo pari ad € 117.575,86 oltre IVA.

Anche per tali ragioni si insiste per la riforma della sentenza impugnata.

III^ L'erroneità della Sentenza impugnata sulla domanda ulteriormente subordinata di Tavernelli e relativa al diritto di vedersi riconoscere il risarcimento del danno precontrattuale

III^1 Il capo della Sentenza oggetto di impugnazione

La Sentenza impugnata risulta altresì errata nella parte in cui ha sostenuto che non sarebbe ravvisabile alcuna responsabilità precontrattuale in capo al Comune in quanto *“l'invalidità del rapporto contrattuale è riconducibile anche all'impresa attrice, una società qualificata operativa nel settore, la quale avrebbe dovuto pretendere la stipulazione del contratto scritto nei termini di legge decorrenti dall'aggiudicazione definitiva e in mancanza recedere del rapporto ottenendo il rimborso delle spese contrattuali documentate (l'indennizzo previsto per le spese sostenute per i lavori eseguiti è contemplato solo nel caso di consegna dei lavori in via di urgenza in concomitanza dei relativi presupposti di legge) ma non certo procedere all'esecuzione delle opere in forza di un contratto ancora non stipulato (sulla base di “ordini verbali” impartiti dalla D.L. come indicato in premessa nella determinazione n. 369/2019 di cui al doc. 14)”* (cfr. Sentenza, pag. 9, punto n. 3).

III^2 Le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge da cui deriva l'erroneità del capo della Sentenza oggetto di impugnazione e la loro rilevanza ai fini della riforma della citata Sentenza

1. La motivazione del capo della Sentenza che si contesta è del tutto errata in quanto finisce addirittura per attribuire a Tavernelli la responsabilità della omessa sottoscrizione dei contratti di affidamento dei lavori eseguiti da quest'ultima.

Ciò senza tuttavia considerare che, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, disporre la sottoscrizione dei menzionati contratti costituiva onere esclusivo del Comune e non di Tavernelli che, in questo senso, nemmeno avrebbe potuto costringere il Comune ad addivenire alla stipula di un contratto.

2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Sentenza, quindi, risulta fondato il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, da parte del Comune, per violazione dei doveri di buona fede e correttezza che costituiscono causa di responsabilità precontrattuale dello stesso.

La responsabilità precontrattuale infatti, come noto, costituisce un'autonoma forma di responsabilità, qualificata come responsabilità da contatto sociale che rinviene la propria disciplina negli artt. 1173 e 1218 cod. civ e che consente al soggetto danneggiato di ottenere un risarcimento del danno subito sia per le spese sostenute nella fase di trattative, sia per la perdita di altre occasioni contrattuali favorevoli (vale a dire il risarcimento del danno da interesse negativo).

3. Disciplina applicabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione posto che gli artt. 1337 e 1338 cod. civ. trovano applicazione anche nell'ambito del procedimento amministrativo, a maggior ragione se si tratta di un procedimento di evidenza pubblica finalizzato alla stipula di un contratto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2017, n. 1979).

Ciò in ragione del fatto che quando la P.A. agisce come soggetto privato deve rispettare, oltre alle norme di derivazione pubblicistica, anche le norme di diritto privato ed il conseguente legittimo affidamento del privato ingenerato dal comportamento assunto dalla stessa.

Ed è proprio sulla scorta di tale ricostruzione che la giurisprudenza ritiene oggi configurabile, in capo alla P.A., nei casi di mancata sottoscrizione del contratto di appalto, una responsabilità precontrattuale "*da comportamento (amministrativo) scorretto*" (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2018, n. 5; Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 2002, n. 6389.)

Comportamento certamente ravvisabile nel caso di specie ove il Comune non si è minimamente curato di perfezionare gli atti della procedura di affidamento e, anzi, ha evidenziato come le stesse procedure fossero viziate da profili procedimentali, sebbene Tavernelli avesse svolto regolarmente tutti i lavori ad essa affidati (cfr. docc. 13, 14 e 15).

4. In ogni caso, la violazione dei principi di correttezza e buona fede emerge oggi in modo palese in ragione del fatto che, a quanto consta, il Comune ha affermato che le determinazioni n. 368 e 369 del 2019 sarebbero state adottate al fine di consentire al Comune medesimo di non perdere un finanziamento regionale.

Come già esposto, quindi, è evidente la malafede del Comune che, da un lato ha ricevuto le risorse pubbliche necessarie a saldare i lavori eseguiti da Tavernelli e, dall'altro, si oppone oggi ad utilizzare tali risorse per pagare il corrispettivo di Tavernelli.

5. Rispetto al *quantum*, il danno deve essere riconosciuto sia nelle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12 luglio 2019, n. 18773).

Nel caso di specie, il Comune, oltre al ristoro delle somme sostenute da Tavernelli per l'esecuzione dei lavori, sarà quindi tenuto a provvedere al risarcimento del danno patito dalla stessa, quantificabile nel relativo utile d'impresa e pari ad € 11.757,59 (cfr. doc. 36 del fascicolo di primo grado di Tavernelli).

Risulta quindi evidente l'erroneità del capo della Sentenza impugnato nonché la violazione dei principi cardini del sistema dei contratti pubblici, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il conseguente diritto di Tavernelli ad ottenere il menzionato risarcimento.

IV[^] In via istruttoria

Si insiste in questa sede nella richiesta di ammissione di CTU volta a confermare l'indennizzo dovuto a Tavernelli ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.

* * *

Tutto ciò premesso, Tavernelli S.r.l., come sopra rappresentata e difesa, richiamate tutte le deduzioni, domande ed eccezioni proposte nel corso del giudizio di primo grado,

CITA

il **Comune di Induno Olona** (C.F. e P.IVA: 00214240129), con sede legale in Via Porro n. 35, Induno Olona (Va), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dagli Avv. Angelo Ravizzoli (C.F. RVZNGL58B25D869U – angelo.ravizzoli@busto.pecavvocati.it) e Avv. Rossana Colombo (C.F. CLMRSN73P65I819L – rossana.colombo@busto.pecavvocati.it) e con domicilio digitale eletto presso gli indicati recapiti di posta elettronica certificata, a comparire innanzi al Corte d'Appello di Milano, Sezione e magistrati designandi, all'udienza del **10 luglio 2023, ore di**

rito, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 343 c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in mancanza si procederà in sua contumacia, avvertendo altresì che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale ed alla Corte d'Appello, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, chiedendo l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, revocare e/o riformare la Sentenza impugnata, accogliendo le seguenti domande formulate da Tavernelli nel giudizio di primo grado

In via principale:

- accertare e dichiarare che il credito vantato da Tavernelli S.r.l., nei confronti del Comune di Induno Olona, è pari a € 129.333,45 oltre IVA, come portato nelle fatture nn. 2/2020, 48/2020 e 49/2020 e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento in favore di Tavernelli S.r.l. della somma anzidetta, maggiorata degli interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo;

In via subordinata:

- accertare e dichiarare l'indebito arricchimento del Comune di Induno Olona in ragione delle opere realizzate da Tavernelli S.r.l. e conseguentemente condannare il Comune a corrispondere alla società attrice l'indennità di cui all'art. 2041 cod. civ. per l'importo di € 143.926,09 ovvero l'importo maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa;

In via ulteriormente subordinata:

- accertare la responsabilità precontrattuale del Comune di Induno Olona e, conseguentemente condannarlo al risarcimento del danno patito da Tavernelli S.r.l., quantificabile nel relativo utile d'impresa. Il tutto come determinato nelle fatture nn. 2, 48 e 49 del 2020 e, in ogni caso, nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.

In via istruttoria:

- ammettersi CTU ai fini della conferma dell'indennizzo dovuto a Tavernelli ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.

Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Si produce, nell'interesse di Tavernelli S.r.l., copia dei seguenti documenti:

- A. Sentenza del Tribunale di Varese del 110 febbraio 2023, n. 124 e rep. n. 168;
B. Fascicolo di parte di primo grado di Tavernelli.

* * *

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, i difensori di Tavernelli S.r.l. dichiarano che, in ragione del valore della controversia, l'importo del contributo unificato versato è pari ad € 1.138,50.

* * *

Con osservanza.

Milano, 13 marzo 2023

Avv. Maria Cristina Colombo

Avv. Roberto Ragozzino